

**AVV. PIERO FIDANZA**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Guelfa, 14**  
**50129 Firenze**  
**tel. 3474687205; fax 02/70038488**  
*pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it*

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA**

**ISTANZA DI SOSPENSIVA E RILASCIO DI MISURE CAUTELARI**  
**ANCHE MONOCRATICHE**  
**EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

**(nel ricorso Sez. III *Quater*, R.G. 14181/2022)**

Per **N.G.C. MEDICAL S.R.L** (d’ora innanzi, anche solo “**NGC**” o la “**Società**”) con sede legale in via Salvo D’Acquisto 8/14, Turate (CO) cap 22078, C.F. 09831040150, in persona di Monica Lara Bolognesi, nata a Bollate (MI) il 29/05/1968, nella qualità di consigliera del Consiglio di amministrazione della società, nominata il 06/09/2022, con potere di nominare e revocare avvocati, difensori, procuratori, rappresentata e difesa, per procure depositate in giudizio, dall’Avv. Piero Fidanza, del Foro di Firenze (C.F. FDNPRI61P23G482T, P.IVA 04668450481, indirizzo pec: [pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it)), con studio professionale in via Guelfa, 14 - 50129 Firenze, con domicilio telematico presso [pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it) (si indicano i seguenti **recapiti per le comunicazioni**: pec: [pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:pierofidanza@pec.ordineavvocatifirenze.it); fax: 0270038488)

**CONTRO**

-il **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l’Avvocatura Generale dello Stato;

- il **MEF-MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l’Avvocatura Generale dello Stato;

- la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, (C.F.: 80002870923), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari (CA), viale Trento n. 69;
- la **REGIONE MARCHE** (C.F.: 80008630420), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Laura Simoncini e Antonella Rota, Cristiano Bosin;
- la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini;
- la **REGIONE BASILICATA** (C.F.: 80002950766), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), via Vincenzo Verrastro n. 4;
- la **REGIONE CALABRIA** (C.F.: 02205340793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro (CZ), Cittadella Regionale Catanzaro;
- la **REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli (NA), via Santa Lucia n. 81;
- la **REGIONE LAZIO** (C.F.: 80143490581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (RM), via Cristoforo Colombo n. 212;
- la **REGIONE LIGURIA** (C.F.: 00849050109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova (GE), v. Fieschi n. 15;
- la **REGIONE LOMBARDIA** (C.F.: 80050050154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano (MI), piazza Città di Lombardia n. 1;
- la **REGIONE PIEMONTE** (C.F.: 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Marialaura Piovano, Chiara Candiollo,

Giulietta Magliona, Gabriella Fusillo, Pier Carlo Maina;

- la **REGIONE PUGLIA** (C.F.: 80017210727), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro n. 33;

- la **REGIONE TOSCANA** (C.F.: 01386030488), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (FI), piazza Duomo n. 10;

- la **REGIONE UMBRIA** (C.F.: 80000130544), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Perugia (PG), corso Vannucci n. 96;

- la **REGIONE VENETO** (C.F.: 80007580279), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro n. 3901;

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (C.F.: 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano (BZ), piazza Silvius Magnago n. 1;

- la **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, (C.F.: 80002270074), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Aosta (AO), piazza A. Deffeyes n. 1;

- la **REGIONE ABRUZZO** (C.F.: 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in L'Aquila (AQ), via Leonardo Da Vinci n. 6 – Palazzo Silone;

- la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, (C.F.: 80014930327), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trieste (TS), piazza dell'Unità d'Italia n. 1;

- la **REGIONE MOLISE**, (C.F.: 00169440708), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Campobasso (CB), via Genova n. 11;

- la **REGIONE SICILIANA**, (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), piazza Indipendenza n. 21 - palazzo D'Orleans;

- l'**ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA** (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Dante, n. 15 – 38122 Trento (TN) (C.F.- P.IVA 00337460224);

- la **REGIONE AUTONOMA TARENTINO – ALTO ADIGE - SÜDTIROL** (C.F.: 80003690221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trento (TN), via Gazzoletti n. 2;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **BOSTON SCIENTIFIC SPA** (C.F.11206730159), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano (MI) Viale Forlanini Enrico 23

#### **nonché notificato, ove dovuto, a**

-**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA - IRCCS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Amendola, n. 2 (C.F. 01598570354);

-**AZIENDA USL DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, Via Antonio Anguissola,15 (C.F. 91002500337);

- **AZIENDA USL DI PARMA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma (C.F. 01874230343

-**AZIENDA USL DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, Via Castiglione, n. 29 (C.F. 02406911202);

-**AZIENDA USL DI IMOLA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Imola, Viale Amendola n. 2 (C.F. 90000900374);

-**AZIENDA USL DI FERRARA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ferrara, Via Cassoli, n. 30 (C.F. 01295960387);

-**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ravenna, Via de Gasperi, n. 8 (C.F. 02483810392);

-**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Parma, Via Gramsci, n. 14 (C.F. 01874240342);

- **AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA**, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, Via Amendola, 2;

**AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, Via del Pozzo, n. 71 (P.Iva 02241740360);

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Albertoni, n. 15 (C.F.: 92038610371 - P.I.: 02553300373);

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ferrara, Via Aldo Moro, n. 8 (C.F. 01295950388);

**ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via di Barbiano, n. 1/10 (C.F. 00302030374);

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI MODENA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, Via del Pozzo, n. 71 (C.F. 02241740360);

**AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Magellano, 1 - 10128 Torino (TO), (C.F. 09059340019)

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE** , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo (CN), (C.F. 01127900049),

**AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venezia 16 - Alessandria (AL) (C.F. 01640560064)

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Bramante, 88 - 10126 Torino, (C.F. 10771180014)

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Mazzini n.18 – 28100 Novara, (C.F. 01521330033)

**AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano (TO), (C.F. 95501020010)

**ASL AL - ALESSANDRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Venezia - 15121 Alessandria, (C.F. 02190140067)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL - ASTI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Conte Verde 125 - 14100 Asti, (C.F. 01120620057)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), (C.F. 01810260024)

**ASL CITTÀ DI TORINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Secondo 29 - 10149 Torino (TO), (C.F. 11632570013)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN), (C.F. 01128930045),

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 DI ALBA-BRA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vida, 10 - 12051 Alba (CN), (C.F. 02419170044),

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Roma, 7 - 28100 Novara (NO), (C.F. 01522670031)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI COLLEGNO E PINEROLO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno (TO), (C.F. 09735650013)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DEI COMUNI DI CIRIÈ, CHIVASSO E IVREA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO), (C.F. 09736160012)

**ASL TO5**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Silvio Pellico 1 - 10023 Chieri (TO), (C.F. 06827170017)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli (VC), (C.F. 01811110020)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB), (C.F. 00634880033),

**AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Aurelia Ponente 97 - Sanremo (IM) (C.F. 01083060085);

**AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Sandro Pertini n. 10 - Savona (SV) (C.F. 01062990096);

**AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Bertani, 4 - Genova (GE) (C.F. 03399650104);

**AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G. B. Ghio, 9 - Chiavari (GE) (C.F. 01038700991);

**AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 5 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fazio 30 - La Spezia (SP) (C.F. 00962520110);

**IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Largo Rosanna Benzi, 10 - Genova (GE) (C.F. 02060250996);

**ISTITUTO GIANNINA GASLINI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Gerolamo Gaslini, 5 - Genova (GE) (C.F. 00577500101);

- la **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI della Provincia Autonoma di Trento**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Alcide Degasperi, n. 79 (38123) Trento (TN) (P.IVA 01429410226)

**REGIONE MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Oberdan, 2 – Ancona

(AN) (C.F. 02175860424);

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Conca, 71 - Ancona (AN) (C.F. 01464630423) con l'Avv. Avv. Guido Locasciulli;

**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Cinelli 4 - Pesaro (PU) (C.F. 02432930416);

**INRCA - IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.Margherita, 5 - Ancona (AN) (C.F. 00204480420);

- la **ARES** in persona del dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Piero della Francesca, n. 1 (09047) Selargius (CA);

-la **ARNAS BROTZU** in persona del dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazzale A. Ricchi, 1 (09134) Cagliari (CA), (P. IVA 02315520920);

- la **AOU Cagliari** in persona del dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Ospedale, 54 (09124) Cagliari (CA), (P. I.V.A. 03108560925);

- la **AOU Sassari**, in persona del dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale S. Pietro, 10 (07100) Sassari (SS), (P.IVA 02268260904)

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,**

di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale e con successivi motivi aggiunti di ricorso, da valere anche quali ricorsi autonomi, ed in particolare

**quanto al ricorso principale**

- del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216 (nel seguito anche il "Decreto 6 luglio 2022", DOC. 1);

- del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema

di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018.” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2022 n. 251 (nel seguito anche il “Decreto 6 ottobre 2022”, DOC. 2);

- dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016- 2017 e 2018 (“Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018”, DOC. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78” (“Circolare 2019”, DOC. 4);

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso;

previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);

#### **quanto al primo ricorso per motivi aggiunti**

- della determina dirigenziale n. 24300 del 12.12.2012 della Direzione Generale cura della Persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata con nota prot. 1226260.U del 13.12.2022 (DOC.7 bis);

-della Determina del Direttore Generale DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1356/26987 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”(DOC.7 ter)

-degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

#### **quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti**

della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 della Direzione A1400 Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L.78/2015, convertito in L. 125/2015.”, comunicata in data 15.12.2022 (DOC.13)

-degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

#### **quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti**

del Decreto del Direttore Generale n. 7967 del 14.12.2012 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”, prot. 1500969/2022. del 14.12.2022 (DOC.17)

-degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

#### **quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti**

- della Determina Dirigenziale n. 2022- D337-00238 (PAT-13812 del 14.12.2018) del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (comunicato in pari data) (DOC. 20)

-degli atti dell'Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

#### **quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti**

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, n. 52 del

14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.” (comunicato in data 15.12.2022) (DOC. 25)

-degli atti dell’Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

#### **quanto al sesto ricorso per motivi aggiunti**

- della Determina n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 7 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. . Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”del Direttore generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna (pubblicata in data 29.11.2022) (DOC. 30)

-degli atti dell’Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il ricorso per motivi aggiunti a valere quale ricorso autonomo;

**in ogni caso per tutti i motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi:**

previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. "Decreto Aiuti-bis"), ovvero previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("Corte di Giustizia" o "CGUE");

\*\*\* \*\* \*\*\*

**FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Per la puntuale esposizione dei fatti, in ragione al principio di sinteticità degli atti, si rimanda a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
2. Basti in questa sede ricordare, brevemente, che la disciplina del cc.dd. *payback* si annovera tra gli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria e costituisce a tutti gli effetti un onere in capo alle imprese private produttrici/fornitrici dei beni acquistati dagli enti del SSN a causa del quale **queste ultime sono tenute a partecipare al processo di rientro dal disavanzo di spesa, sottoforma di retrocessione di parte del fatturato prodotto dalle medesime imprese.**

A partire dal 2011 è stato previsto a livello normativo un **tetto massimo di spesa nazionale e regionale per l'acquisto dei dispositivi medici da parte del SSN.**

Per quanto riguarda il **tetto di spesa regionale**, l'art. 9-ter, c. 1, lett. b), del D.L. n. 78 del 2015, convertito dalla l. n. 125 del 2015, aveva previsto che lo stesso dovesse essere fissato, per ogni singola regione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ("**Conferenza Stato-Regioni**"), da adottare **entro il 15 settembre 2015.**

Tuttavia, il tetto di spesa a livello regionale è stato determinato, con l'Accordo Stato

Regioni Anni 2015-2018 impugnato con il presente giudizio, **(i) solo nel 2019, e retroattivamente anche per le annualità precedenti e (ii) senza in alcun modo differenziare tra le singole regioni come invece prescriveva la norma.**

L'art. 9-ter, c. 9, del D.L. n. 78 del 2015 in esame, ha inoltre posto una parte dell'eventuale sfioramento del tetto di spesa **a carico delle aziende che abbiano commercializzato in Italia i dispositivi medici nelle annualità in questione e non più, quindi, solo a carico delle sole Regioni.**

Tenuto conto della soglia fissata sia a livello nazionale che regionale, il c. 8 dell'art. 9-ter in commento ha dunque stabilito la **procedura amministrativa** per determinare annualmente **la quota di superamento** dei tetti di spesa sanitaria.

Dalle risultanze ottenute dall'attività di ricognizione annuale da parte del Ministero della Salute **viene poi determinata la quota che dovrà essere ripianata, secondo criteri predeterminati, dalle aziende fornitrici.**

Sul punto, infatti, l'art.9 ter, c. 9, del D.L. n. 78 del 2015 ha stabilito che

*“L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al c. 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al **40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017.** Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura **pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale**”.*

Successivamente, con la Circolare 2019, anch'essa impugnata, il **Ministero della Salute ha fornito indicazioni in ordine all'individuazione delle fatture di interesse**, richiedendo agli Assessorati alla Sanità delle Regioni di trasmettere un prospetto riepilogativo del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

**In ritardo di ben quattro anni**, solo nel novembre del 2019 sono stati finalmente conclusi due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, l'art. 2, c. 2, dell'Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018 ha sancito che: **“per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i tetti di spesa regionali sono**

fissati nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al c. 1, lettere b) e c)". L'Accordo Stato Regioni 2015-2018 non ha, quindi, differenziato in alcun modo i fabbisogni delle singole regioni, come invece prescrivevano l'art. 17 del D.L. 98/2011 e l'art. 9-ter, c. 1, lett. b), del D.L. n. 78 del 2015.

Allo stesso modo, un ulteriore accordo **relativo al 2019** ha statuito che *“il tetto di spesa regionale viene fissato nella misura del 4,4 per cento rispetto agli importi di cui al c. 1, lettera b) e c)”* (art. 2, c. 2).

A tali accordi ha, poi, fatto seguito la **Circolare interministeriale del 17.03.2020**, Prot.0007435, trasmessa alle Aziende sanitarie, con la quale è stato richiesto, con deliberazione dei Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, *“un prospetto riepilogativo contenente il fatturato per singolo fornitore con riferimento ai dispositivi medici acquistati nel 2019 dai propri enti del SSR”*.

Solo con l'art. 18 del Decreto Aiuti-bis il legislatore ha finalmente, definito anche per le annualità 2015-2018 le **regole procedurali relative all'applicazione del cd. *payback*, tramite una significativa accelerazione delle procedure di ripiano.**

In sede di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, avvenuta con la L. 21.09.2022 n. 142, il testo normativo dell'art. 18 è rimasto pressoché inalterato, confermando per le annualità in esame **lo spostamento della competenza per la procedura di gestione e del recupero del *payback* in capo alle singole Regioni.**

In attuazione del c. 8 dell'art. 9-ter del D.L. in esame, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha emanato il **Decreto 6 luglio 2022** già impugnato con ricorso introduttivo.

In data 26.10.2022, è stato inoltre pubblicato nella GURI il Decreto 06.10.2022, tramite il quale il Ministero della Salute, previe intese con la Conferenza Stato-Regioni del 14.09.2022 e del 28.09.2022, ha emanato le linee guida propedeutiche alla formazione dei singoli provvedimenti regionali e provinciali di richiesta del *payback* in capo alle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

**3.** La ricorrente, con ricorso depositato in data 24/11/2022, ed iscritto al R.G. 14181/2022, ha censurato i provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo,

rilevandone molteplici profili di illegittimità e incostituzionalità per violazione, *breviter*, degli artt. 41 Cost., in tema di libertà di iniziativa economica, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost e degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dal momento che la disciplina legislativa in tema di payback, ed in particolare l'art. 9-ter del D.L. 78/2015 è rimasta per anni incompiuta, e ciò ha ovviamente impedito alle aziende del settore di poter operare qualsiasi tipo di valutazione concreta circa l'impatto della disciplina in esame sulla propria attività imprenditoriale.

È stata inoltre rilevata illegittimità/incostituzionalità della determinazione retroattiva del meccanismo del payback anche per evidente contrasto, tra gli altri, con il principio di certezza nel traffico dei rapporti giuridici considerato dalla Corte Costituzionale valore fondante dello Stato di diritto, nonché del legittimo affidamento, oltre che per violazione dell'art. 53 Cost. in quanto le somme richieste a titolo di payback, sembrerebbero atteggiarsi come prelievi tributari, mancando tuttavia del requisito della capacità contributiva, prodromico e necessario per legittimare il prelievo forzoso. Inoltre, è stato dedotto come l'assenza dei requisiti di identità dei crediti impedirebbe anche il configurarsi di ogni meccanismo di compensazione degli stessi.

**4.** A seguito della proposizione del ricorso principale, le Regioni e Province Autonome, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, hanno adottato provvedimenti volti all'approvazione degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015, ove figurano anche gli importi posti a carico della ricorrente per ciascun Ente Regionale, da corrispondere entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sui siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome.

**5.** Con successivi motivi aggiunti, da valere anche quali ricorsi autonomi, la ricorrente quindi ha impugnato anche i suddetti provvedimenti con cui l'Amministrazione ha richiesto alle Aziende il recupero delle somme previste a titolo di payback, censurandoli sia in termini di illegittimità derivata, che per vizi autonomi e propri,

chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

In breve, sono stati censurati, oltre all'illegittimità derivata dalla incostituzionalità/illegittimità della disciplina normativa, anche la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità la carenza motivazionale, il grave difetto di istruttoria ed ancora la sommarietà e superficialità dell'istruttoria, per avere gli Enti determinato le somme richieste alla Azienda a titolo di payback sui dispositivi medici **senza aver fornito gli elementi essenziali posti alla base delle operazioni di calcolo compiute**, con ciò impedendo alla ricorrente di effettuare un controllo sulla correttezza delle operazioni compiute.

È stato infatti dimostrato nei motivi aggiunti come tale oscurità nell'attività istruttoria sia stata foriera di numerosi errori materiali e di calcolo, come peraltro confermato a seguito dell'accesso agli atti, e su cui si dirà meglio nei successivi scritti difensivi.

**6.** Successivamente rispetto alla proposizione di numerosi ricorsi, il Legislatore è intervenuto (solo provvisoriamente) con **D.L. n. 4/2023, rinviando al 30 aprile 2023 il termine ultimo entro il quale le Aziende Fornitrici di dispositivi medici sarebbero state tenute ad effettuare i versamenti.**

**7.** Nelle more del ricorso si sono costituite le Amministrazioni Resistenti, insistendo per l'infondatezza e inammissibilità del ricorso principale, come integrato dai successivi motivi aggiunti.

Sul punto, ci si riserva sin d'ora di replicare e controdedurre alle difese avversarie *medio tempore* formulate nei successivi scritti difensivi.

**8.** La ricorrente, con istanza depositata agli atti del processo, ha rinunciato alla richiesta misura cautelare, atteso il rinvio (operato dal richiamato d.l. n. 4/2023) al 30 aprile 2023 "*per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate*", ritenendo, sino alla predetta data, non sussistente il danno grave ed irreparabile.

**9.** Orbene, il Legislatore con D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con la legge di 26 maggio 2023, n. 56, **ha definitivamente fissato al 30 giugno 2023 il termine di pagamento delle quote di ripiano. Detto termine è stato da ultimo prorogato al**

**31 luglio 2023, con legge 3 luglio 2023, n. 87** recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”.

Ne consegue che, ai sensi del citato decreto rimane ferma per l’Azienda ricorrente l’ingentissima quota di riparto indicata nei precedenti atti **da corrispondere entro il prossimo 31.7.2023.**

Va da sé che, stante la prossima scadenza del termine per il pagamento delle somme richieste, non può quindi dubitarsi che all’attualità sia sorto in capo alla ricorrente l’interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

**10.** Pertanto, in considerazione della sopravvenuta descritta situazione, si rende evidentemente necessaria la (ri)proposizione dell’istanza di sospensione cautelare *ex art. 55 c.p.a.*, anche previo rilascio di idonea misura cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.* in attesa della pronuncia collegiale, dei provvedimenti indicati in epigrafe del presente atto, ed impugnati con ricorso principale, come integrato dai successivi motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi.

\*\*\*

## **I. ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE, PREVIO RILASCIO DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

**I.1)** In relazione al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo come integrato dai successivi motivi aggiunti di ricorso.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, sussiste senz’altro ed assume i connotati di gravità e urgenza per la Società ricorrente, posto che questa subirebbe un gravissimo (rectius irreparabile) danno a livello economico, venendo in rilievo un esborso estremamente rilevante, di ammontare totale pari a circa 6 milioni di euro (pari a circa il 6% del valore della produzione), considerate tutte le richieste provenienti dalle Regioni/Province Autonome, da effettuarsi entro il termine assai stringente del 31 luglio 2023.

Il pagamento di tali somme rischia di compromettere seriamente l'attività dell'impresa, rimanendo, questa, privata di fondamentali risorse anche sotto il profilo occupazionale e della ricerca scientifica.

Difatti, si tratta di somme che, se versate, potrebbero comportare una vera e propria paralisi nell'attività della ricorrente dal momento che l'importo richiesto risulta del tutto estraneo alla programmazione economica dell'azienda per la presente annualità, che, certamente, non poteva prevedere che il Legislatore (peraltro rimasto inerte per anni) richiedesse, retroattivamente e del tutto illegittimamente, importi così elevati. In altri termini, per adempiere all'obbligo, **la ricorrente rischia seriamente il *default* finanziario (visto l'importo richiesto di circa 6 milioni di euro alla luce del saldo cassa positivo di 6,2 milioni di euro, (DOC. 1 Istanza cautelare *Dichiarazione NGC* DOC. 2 Istanza cautelare *Bilancio esercizio al 29.4.2022*).**

E, si badi bene, che tale rischio sussiste anche qualora la ricorrente non provvedesse all'esborso delle somme richieste, in ragione dell'assenza di corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, in considerazione alla possibilità per l'Amministrazione di provvedere alla **compensazione delle somme** prevista dal D.L. n. 78/2015, con quanto spettante alla ricorrente per gli affidamenti in essere. Anche in tal caso, qualora cioè ciascuna Regione/Provincia Autonoma operasse con la compensazione dei crediti, si avrebbero impatti nefasti per la ricorrente, tali da ingenerare una crisi finanziaria che si riverbererebbe sulla sua continuità aziendale.

*Ad abundantiam*, deve aggiungersi che la richiesta cautelare trova ulteriore giustificazione anche nello squilibrio di interessi in campo: da una parte, il danno patito dalla ricorrente, pur di natura economica che, come detto, è tale da compromettere la capacità e tenuta industriale della stessa; di contro, il danno che verrebbero a subire gli Enti, che di fatto è al momento inesistente posto che l'introito di tali somme, rimandato di numerose annualità, non ha impedito ad oggi alla parte pubblica di svolgere regolarmente le proprie attività istituzionali.

Sussiste invece anche un gravissimo rischio per l'interesse pubblico e per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali attualmente in essere, dal momento che non

è da escludersi che l’Azienda non riesca più a far fronte agli impegni assunti con le altre Amministrazioni Sanitarie, per contratti in esecuzione, con impatto diretto sulla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Sulla fondatezza della richiesta cautelare e della sussistenza del *periculum in mora*, è opportuno richiamare una recente ordinanza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato in I grado, fondando il *periculum* proprio sull’elevato importo richiesto e la brevissima scadenza concessa: “*Considerato che l’appello cautelare è assistito, altresì, dal prescritto periculum in mora, tenuto conto della scadenza al 30 novembre 2022 del termine di pagamento del saldo del contributo straordinario, come si legge nel comma 5 dell’art. 37 del d.l. n. 21/2022, e dell’entità della somma che l’appellante è tenuta a pagare entro detta data secondo la determinazione della base imponibile discendente dalla circolare gravata (€ 2.527.970,40), tale da non consentire neanche di attendere il pur sollecito termine per la discussione della causa nel merito fissato dall’ordinanza appellata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (7 febbraio 2023)*” (Cons. St., Sez. VII, n. 5621/2022), in termini anche Cons. St., Sez. VI, 5.4.2023, n. 1310 “*le esigenze cautelari di parte appellante, riconducibili all’elevata entità della somma di cui è stata chiesta la restituzione, devono essere adeguatamente tutelate*”.

Da ciò la doverosa e necessaria concessione delle misure cautelari richieste.

Deve ulteriormente rilevarsi, quale ennesimo elemento rilevante ai fini dell’individuazione del *periculum in mora* presupposto alla presente istanza, che la ricorrente (del pari delle altre Aziende operanti nel settore dei dispositivi medici) si trova, attualmente, a dover far fronte alle gravi difficoltà economiche determinate dai ben noti eventi storici che hanno caratterizzato, da ultimo, il panorama nazionale e mondiale.

Infatti, l’Azienda **ha attraversato** notevoli criticità derivanti dall’impatto della situazione economica globale contingente. E la stessa si trova tutt’ora ad affrontare:

- i) le conseguenze derivanti dalla guerra sul fronte russo-ucraino sulle esportazioni, oltre

- ii) ai notevoli costi aggiuntivi relativi a logistica e materie prime alla base di molteplici dei prodotti offerti e realizzati dalla ricorrente, anche nella gestione in service dei reparti ospedalieri.

Ma non è tutto.

L'ingente entità dell'esborso, a cui è chiamata la ricorrente, non può che avere un effetto negativo anche in termini di crescita economica e tecnologica per l'Azienda, con conseguente impossibilità, per la stessa, di fronteggiare a quanto già predisposto a **livello di piano industriale, di crescita e di investimenti** del gruppo Medtronic, di cui la ricorrente è parte, in Italia.

Si intende dire che, a fronte dell'impegno economico richiesto, la ricorrente non sarebbe più in grado di garantire l'attuale piano delle assunzioni e degli investimenti previsti nel mercato italiano, con la conseguenza che, con una negativa inversione di tendenza, gli investimenti effettuati negli ultimi anni in Italia non potrebbero più essere sostenuti (ultimati, proseguiti e reiterati) negli anni a venire.

Il tutto nel solco di un più generale ripensamento delle azioni strategiche di investimento in Italia, a livello di management societario.

Difatti, a rendere il quadro ancor più critico, vi è altresì il dato per cui l'impossibilità di avere una dimensione chiara dell'ammontare da corrispondere, relativamente al quadriennio successivo 2019-2022, rende ancor più difficile effettuare una nuova pianificazione ed una linea strategica di Gruppo da seguire *pro futuro*, che, in quanto finalizzata principalmente allo sviluppo tecnologico ed innovativo del settore, **minerebbe proprio al conseguimento di tali obiettivi di crescita tecnologica.**

A ben vedere, quindi, la riduzione delle somme destinate agli investimenti per migliorie e avanzamenti tecnologici si pone, prima di tutto, **a danno dell'utenza pubblica e della collettività**, la quale, è evidente, non potrà contare sulla disponibilità di tecnologie sempre più all'avanguardia che permettano di fronteggiare maggiori problematiche cliniche con soluzioni sempre migliorative per la salute dei cittadini.

Si rilevi inoltre come NGC Medical, come elemento integrante della gestione in service dei reparti ospedalieri, è tenuta a garantire adeguati livelli di scorte di

dispositivi (inclusi salvavita), da mettere a disposizione dei reparti ospedalieri (mantenendo altresì un adeguato indice di rotazione delle scorte stesse) e ciò comporta un impegno finanziario per un ammontare medio mensile di circa 6,2 milioni di euro. Operando, poi, attraverso la gestione in service dei reparti ospedalieri, è tenuta a mettere a disposizione apparecchiature e attrezzature, garantendone la perfetta funzionalità attraverso periodiche e regolari manutenzioni, per un impegno a carico della ricorrente di circa 300.000 euro mensili.

In ultimo, ma non per importanza, il rischio derivante dalla mancata sospensione della riscossione degli importi (e connesso meccanismo di compensazione) si riverserebbe anche sulla tenuta e sull'adempimento degli impegni economici assunti dalla ricorrente nel corrente anno:

- a) nei confronti dell'erario: in termini di obblighi fiscali e altre passività della società;
- b) nei confronti dei fornitori: difatti, in base alle *policies* globali previste dal Gruppo Medtronic, le transazioni commerciali tra società del Gruppo sono regolate entro un termine di 60 giorni dall'emissione della fattura; questa policy comporta per NGC Medical un impegno finanziario Intercompany pari ad un saldo medio di circa 7,5 milioni di euro dovuto su base mensile. Ne consegue che l'esborso richiesto potrebbe portare la Società ad avere una seria difficoltà a adempiere a tale impegno finanziario, oltretutto ai pagamenti dovuti agli altri fornitori della Società;
- c) nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti: e cioè verso le altre società del Gruppo che sia direttamente che indirettamente sono controllate dalla stessa controllante della Società, che comunque contribuiscono al corretto svolgimento dell'attività di NGC;
- d) nei confronti degli Enti pubblici: posto che l'inadempienza all'obbligo di pagamento dei fornitori metterebbe a serio rischio il processo di produzione e conseguentemente di approvvigionamento e fornitura di dispositivi medici richiesti dagli Enti pubblici e gestione in service dei vari reparti ospedalieri;

- e) nei confronti dei propri dipendenti (oltre 150 sul territorio nazionale), per i pagamenti degli emolumenti, a titolo di stipendio (per un valore medio di 550.000 euro), contributi sociali INPS (che mensilmente ammontano a circa 205.000 euro) mensilità aggiuntive, trattamenti di fine rapporto, pensioni (**DOC. 1** Istanza cautelare *Dichiarazione NGC*).

Alla luce di quanto fino a qui dedotto, pare dunque, fin troppo evidente, l'impatto che la richiesta di tali somme avrebbe nei confronti, non solo dell'impresa direttamente, anche in termini, tutt'altro che secondari, di reputazione della Società (con conseguenti danni per le commesse pubbliche future), ma altresì indirettamente, sulla collettività, sull'erario e sui dipendenti della stessa.

Si insiste quindi anche per tali ragioni per la concessione delle invocate misure cautelari.

**I.2)** Non può poi sottacersi del fatto che solo a seguito della conversione in legge del D.L. n. 34/2023, con la legge 26 maggio 2023, n. 56, e successivamente con legge 3 luglio 2023, n. 87 (recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”) parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del pay back dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento, sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista, e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni/Province Autonome.

Quindi, poiché l'obbligo di pagamento a carico dell'azienda ricorrente è stato definitivamente fissato al 31 luglio 2023, e considerata la tutt'altro che remota possibilità che gli Enti regionali provvedano alla compensazione delle somme richieste, l'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza fa sorgere quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., tale da non permettere neppure di ottenere la fissazione di una camera di consiglio in tempo utile per consentire la discussione dell'istanza cautelare.

La ricorrente, dunque, in considerazione delle descritte ragioni di *estrema gravità e urgenza* (già ritenute meritevoli di pregio da Codesta Ecc.ma Sezione, *cf.* Decreto Presidenziale n. 3024/2023, id. n. 3273/2023), si vede costretta a formulare istanza di sospensione in via provvisoria dei provvedimenti impugnati, *ex art.* 56 c.p.a., con contestuale richiesta di fissazione della discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

In definitiva, la società ricorrente, onde evitare quanto precede, insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia sospendere i gravati provvedimenti, previa concessione di decreto cautelare monocratico.

\*\*\*

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito **sospendere in via cautelare, previo rilascio di decreto cautelare monocratico**, gli atti e i provvedimenti impugnati con ricorso principale come integrato dai successivi motivi aggiunti di ricorso.

\*\*\*

Con osservanza.

Firenze, 13.7.2023

Avv. Piero Fidanza